



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
 PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
 Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
 Tel. 091.7073288 - telefax 091.7072805
 servizio1.fp@regione.sicilia.it

Prot. n. 84818.....

Palermo 14 GIU. 2016.....

OGGETTO: Computo assenze dal Piano di Lavoro ex art. 92, comma 3 del CRL comparto non dirigenziale – Chiarimento.

PEC

- Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati
- Al Segretario Generale della Regione Siciliana
- All' Avvocato Generale della Regione Siciliana
- Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana
- Ai Servizi di Gestione Giuridica ed Economica del Personale Regionale
- Al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Al Servizio 2 del Dipartimento F.P.
- Agli Uffici di Diretta Collaborazione *dell'au. Preste* e degli Assessori Regionali
- All' ARAN Sicilia

e.p.c.

LORO SEDE

Con la presente si intende fornire una univoca interpretazione in ordine alle assenze da decurtare dal compenso per la partecipazione al Piano di lavoro per i dipendenti del comparto non dirigenziale.

La norma contenuta all'art. 92 del vigente contratto in ordine al compenso riconosciuto sulla quota FAMP destinata a Piano di lavoro, prevede espressamente, al comma 3, che "tale compenso viene decurtato in ragione delle assenze dal servizio effettuate dal dipendente a

qualsiasi titolo, eccetto quelle per ferie, astensione obbligatoria, malattia e permessi sindacali”.

Le eccezioni sono dunque quelle tassativamente elencate, senza alcun margine di discrezionalità, ed infatti, ai fini della corresponsione del compenso per prestazione lavorativa finalizzata al miglioramento delle prestazioni fornite dalle Strutture dell'Amministrazione la partecipazione è obbligatoria e la decurtazione opera per tutte le assenze “a qualsiasi titolo”.

Un approfondimento a parte è necessario fare relativamente alle assenze per espletamento di servizio esterno di intera giornata.

Al riguardo è necessario premettere che solo dove l'espletamento di un servizio sia da considerare ricompreso tra i compiti e doveri di ufficio, l'assenza non è da considerare tale, costituendo svolgimento di compiti normalmente attribuiti al dipendente anche se al di fuori della normale e/o ordinaria sede di lavoro.

In relazione alle fattispecie possibili in cui il dipendente espleti attività esterna potrebbero verificarsi – di fatto – le seguenti ipotesi:

- a) Servizio esterno ricompreso fra i compiti e doveri d'ufficio al di fuori della normale sede di lavoro:
 - In tale ipotesi non opera la decurtazione sul compenso per piano di lavoro;
- b) Servizio esterno per espletamento di incarico retribuito che il dipendente abbia avuto conferito o cui sia stato designato dall'Amministrazione:
 - In tale caso opera la decurtazione sia sul piano di lavoro che ai fini della erogazione dell'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 88, comma 6, del vigente contratto collettivo del comparto non dirigenziale e del relativo accordo sottoscritto fra ARAN e OO.SS. in data 25/05/2007.
- c) Espletamento di servizio esterno per incarico autorizzato dall'Amministrazione su richiesta del dipendente, con ricorso all'istituto contrattuale delle ferie:
 - In tale caso non opera nessuna decurtazione giusto art. 92, comma 3 del vigente contratto collettivo del comparto non dirigenziale.

IL DIRIGENTE GENERALE
(L. Giammanco)